IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 256 del Trattato di pace conchiuso tra l'Italia e l'Austria a S. Germano il 10 settembre 1919 e approvato con legge 26 settembre 1920, n. 1322;

Considerato che, in esecuzione di detto articolo, il 19 aprile 1922 fu regolarmente costituito in Roma il tribunale arbitrale misto italo-austriaco nelle persone dei signori:

dott. Giuseppe Berta (giudice del tribunale federale di Lucerna), presidente;

gr. uff. Piero Alberici (presidente di sezione della corte di appello di Roma), arbitro italiano;

dott. Emilio Junkar (consigliere di legazione addetto al Ministero austriaco degli affari esteri), arbitro austriaco;

dott. Ernesto Kwiatkowski (console generale a riposo), arbitro supplente austriaco;

dott. Guglielmo Thaa (consigliere ministeriale), agente del Governo austriaco;

comm. Gian Carlo Messa (sostituto avvocato generale erariale), agente del Governo italiano;

comm. dott. Eugenio Mercurio (capo dell'ufficio italiano di verifica e compensazione), agente aggiunto del Governo italiano;

comm. avv. Luigi Barone (giudice), segretario italiano;

DECRETA:

È autorizzata la pubblicazione, nel numero del 1° giugno 1922, della *Gazzetta ufficiale* del Regno, del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-austriaco, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 256 del Trattato di S. Germano.

Roma, 16 maggio 1922.

Il ministro
SCHANZER.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA
del tribunale arbitrale misto Italo-austriaco

Disposizioni generali

Art. 1.

Costituzione e sede del tribunale.

Il tribunale arbitrale misto italo-austriaco è composto di un presidente e di due arbitri nominati a sensi dell'art. 256 del Trattato di S. Germano. — Il tribunale ha la sua sede in Roma, via Venti Settembre 8; il presidente può però disporre con decreto che le sedute per la trattazione di determinate cause o per il compimento di alcuni atti di una determinata causa siano tenute in altro luogo, in Italia o in Austria o altrove. La segreteria darà in tal caso notizia del provvedimento alle parti interessate e agli agenti.

Salvi i casi in cui il presente regolamento dispone diversamente, le decisioni del tribunale sono prese a maggioranza di voti.

Art. 2.

Competenza del tribunale.

Il tribunale è competente a giudicare delle controversie che gli sono deferite a termini del Trattato. Esso è il solo giudice della propria competenza.

Art. 3.

Poteri del presidente.

Il presidente del tribunale può per speciali ragioni da indicarsi nel provvedimento delegare uno degli arbitri per compiere determinati atti o emanare determinati provvedimenti, a lui deferiti dal presente regolamento.

Le decisioni dal presente regolamento di procedura affidate al presidente potranno in caso di suo impedimento essere prese di comune accordo dai due arbitri.

Art. 4.

Lingua.

La lingua da usare davanti al tribunale è esclusivamente l'italiana.

Qualora vi siano atti scritti in altra lingua, le parti che li producono devono alligarne la traduzione in italiano, fatta da un interprete autorizzato, o certificata conforme da uno degli uffici di verifica e compensazione, se trattasi di atto proveniente dall'ufficio stesso o prodotto dal rispettivo Governo. Il presidente può limitare l'obbligo della traduzione ad una parte soltanto dell'atto, salva in questo caso al tribunale la facoltà di richiedere la traduzione integrale, ove lo reputi necessario per la decisione della controversia.

Per la traduzione le parti potranno pure rivolgersi alla segreteria, la quale provvederà a farla eseguire previo anticipo delle spese occorrenti.

Art. 5.

Forma delle scritture.

Tutti gli atti scritti del procedimento, gli allegati, le scritture di causa, i decreti, le ordinanze e le sentenze sono stesi in carta libera e debbono essere dattilografati o stampati.

Le istanze, le risposte, le domande riconvenzionali, le chiamate in causa e in garantia, le rinuncie, le transazioni della lite e tutti gli altri atti di parte devono essere sottoscritti dalla parte da cui provengono o da un suo rappresentante o procuratore.

Art. 6.

Deposito o trasmissione delle scritture di causa alla segreteria.

Le scritture di causa sono depositate o trasmesse alla segreteria del tribunale unitamente a tante copie quante occorrono per la distribuzione ai componenti il tribunale ed ai due agenti e per la notificazione alle altre parti. Ove il numero delle copie sia insufficiente, la segreteria è autorizzata a fare eseguire quelle mancanti, a spese della parte.

La segreteria, all'atto del deposito o nel giorno in cui le scritture le pervengono, appone, sulle stesse, la data del deposito e dell'arrivo e la sua sottoscrizione.

Art. 7.

Notificazioni in generale.

Le notificazioni e comunicazioni alle parti e agli agenti si fanno a cura della segreteria per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le lettere sono spedite al domicilio eletto dalle parti ovvero alla loro residenza se non vi sia stata elezione di domicilio.

Le notificazioni e le comunicazioni sono fatte al procuratore, quando questi sia costituito a sensi dell'art. 9.

La ricevuta di ritorno forma prova dell'avvenuta notificazione anche quando la lettera sia stata respinta.

Nel caso in cui sia ignota la residenza della parte a cui l'atto deve notificarsi e non vi sia costituzione di procuratore, il presidente richiede l'agente del Governo perchè la notificazione sia eseguita al connazionale nei modi prescritti dalla sua legge patria.

Art. 8.

Rappresentanza delle parti.

Le parti possono farsi rappresentare da procuratori ed assistere da avvocati.

Il tribunale potrà in ogni stato della causa ordinare la personale comparizione di una delle parti e per contrario esigere da una parte che essa si faccia rappresentare da un procuratore, fermo restando il paragrafo 18 dell'allegato all'articolo 248 del Trattato.

Art. 9.

Elezione di domicilio e nomina del procuratore.

L'elezione di domicilio e la nomina del procuratore sono fatte nella istanza o in altro atto di procedura, ovvero anche con atto separato, che è depositato o trasmesso alla segreteria e quindi notificato a norma dell'art. 7.

L'elezione del domicilio e la costituzione del procuratore hanno effetto dal momento in cui l'atto viene depositato o perviene alla segreteria del tribunale.

Le variazioni nel domicilio eletto e la revoca della nomina del procuratore sono fatte e notificate nello stesso modo.

Art. 10.

Scelta dei procuratori ed avvocati.

Possono essere nominati procuratori e avvocati:

1° coloro che sono ammessi al patrocinio avanti i tribunali italiani o all'esercizio dell'avvocatura avanti i tribunali austriaci, a norma delle leggi vigenti in Italia o in Austria;

2° i professori e liberi docenti di diritto nelle Università italiane od austriache;

3° gli avvocati esercenti presso le Corti o i tribunali di altri Stati e i professori di diritto nelle Università di altri Stati, qualora abbiano speciale autorizzazione del presidente;

4° i membri ordinari ed associati dell'Istituto di diritto internazionale;

5° gli avvocati presso l'Ufficio brevetti austriaco, limitatamente alle cause aventi per oggetto brevetti;

6° gli agenti dei Governi nel caso previsto dalla prima parte dell'art. 15 del presente regolamento.

Il tribunale potrà escludere quelle persone che siano state colpite da misure penali o disciplinari.

Art. 11.

Funzioni del procuratore — Funzioni dell'avvocato.

Il procuratore rappresenta, assiste e difende la parte davanti al tribunale e può compiere qualsiasi atto di procedura nell'interesse del mandante.

L'avvocato nominato ai sensi degli articoli 8 e 10 assiste e difende la parte, o chi la rappresenta, anche se non riveste la qualità di procuratore.

Art. 12.

Consigli tecnici.

Il tribunale potrà consentire l'intervento di consiglieri tecnici quali assistenti delle parti o dei procuratori.

Art. 13.

Agenti dei Governi.

Gli agenti rappresentano i loro Governi davanti al tribunale a stregua del Trattato e adempiono le funzioni loro attribuite dal paragrafo 18 dell'allegato all'art. 248 del Trattato medesimo.

Essi potranno in conformità del detto paragrafo proporre istanze giudiziali ed intervenire nelle cause in cui siano interessati i loro connazionali per assisterli, come pure per riprendere e sostenere le domande da questi abbandonate.

In ogni caso essi riceveranno comunicazione degli atti del procedimento che si notificano alle parti, ed avranno inoltre il diritto di esaminare gli atti e i documenti depositati in segreteria e richiederne copia, nonchè di presentare osservazioni o conclusioni scritte nel termine fissato alle parti e prendere conclusioni all'udienza.

Art. 14.

Deposito preventivo.

La parte che propone l'istanza introduttiva del giudizio, il convenuto che propone domanda riconvenzionale e chi propone domanda di chiamata in causa o in garantia o d'intervento sono tenuti a depositare presso la segreteria una somma, fra le L. 100 e L. 5000, che sarà fissata dal presidente, come contributo alle spese del tribunale.

Il presidente prefiggerà all'uopo un termine e potrà ordinare sempre depositi suppletivi anche se con ciò venga oltrepassato il limite massimo suddetto.

Qualora il primo deposito o quello suppletivo non sia tempestivamente eseguito, l'istanza o la domanda s'intende abbandonata, ma può essere rinnovata o riprodotta se non siano decorsi i termini stabiliti nel presente regolamento.

Il detto deposito non si sostituisce, ma si aggiunge al diritto del cinque per cento preveduto dal comma 2 del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato.

Al momento della definizione della causa il tribunale stabilirà l'ammontare preciso del contributo che pel giudizio stesso gli è dovuto e lo porrà a carico della parte soccombente, qualora non creda di decidere diversamente.

Il presidente ordinerà la restituzione della parte di deposito eccedente il detto ammontare.

Art. 15.

Dispensa dal deposito.

Sono dispensati dal deposito di contributo stabilito nell'articolo precedente le parti di cui l'agente connazionale attesti l'indigenza e appoggi l'istanza, nonchè gli agenti stessi che intervengono o comunque agiscono in giudizio. Gli agenti tanto per loro conto quanto nell'interesse delle parti dispensate dal deposito sono però tenuti a fornire ugualmente alla segreteria la somma occorrente per le singole spese da farsi nel loro interesse

Termini

Art. 16

Termini in generale.

Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.

Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per numero a quello in cui comincia a decorrere: mancando tale giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

Se l'ultimo giorno del termine cade in una domenica od in un giorno riconosciuto come festivo dal calendario civile italiano, il termine scade il prossimo giorno feriale.

Un termine s'intende osservato soltanto quando l'atto sia stato compiuto prima del suo spirare.

Gli atti scritti delle parti o dei rappresentanti devono pervenire alla segreteria del tribunale od essere consegnati, per l'invio alla medesima, ad un ufficio postale italiano od austriaco non più tardi dell'ultimo giorno del termine.

Art. 17.

Atti presentati in lingua diversa dall'italiana.

Le scritture non redatte in lingua italiana saranno ritenute tempestivamente depositate o trasmesse anche se manchino della traduzione in lingua italiana, purchè contengano richiesta di detta traduzione.

La presente disposizione non è applicabile all'istanza giudiziale.

In ogni caso la notifica delle scritture non potrà essere fatta dalla segreteria che accompagnando le medesime con la traduzione in lingua italiana.

Art. 18.

Termine durante le ferie.

Tranne quelli fissati per la introduzione dell'istanza all'art. 21, i termini non decorrono durante le ferie, il cui inizio e la cui durata saranno fissati dal tribunale.

Istanza giudiziale

—

Art. 19.

Contenuto dell'istanza giudiziale.

L'azione è proposta con istanza scritta diretta al tribunale.

L'istanza deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione delle parti e degli eventuali procuratori, compresa l'indicazione della loro nazionalità, del loro domicilio e della loro residenza;

2° l'esposizione concisa, ma in termini chiari ed articolati, di tutti i fatti, sui quali l'attore intende appoggiare la sua azione suddivisi per numero d'ordine.

La detta esposizione dovrà essere fatta in modo tale che da essa risulti l'osservanza dei termini stabiliti per l'istanza giudiziale;

3° l'enunciazione delle prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto intende presentare al giudizio;

4° l'esposizione sommaria dei motivi di diritto che stanno a sostegno dell'azione;

5° le conclusioni;

6° l'elenco degli allegati che vengono prodotti; ivi compresa l'indicazione della sentenza o della decisione impugnata, qualora l'istanza si riferisca agli articoli 254, 257 e § 20 dell'allegato all'art 248 del Trattato.

Art. 20.

Eventuale regolarizzazione dell'istanza giudiziale.

Se l'istanza giudiziale presenta irregolarità o manchevolezze; se, in particolare, l'indicazione dei fatti e delle prove non é sufficientemente chiara e precisa, o se alla istanza non siano allegati i documenti da essa richiamati, il presidente può invitare l'attore a completarla o correggerla o a produrre i documenti mancanti assegnandogli all'uopo un termine.

Qualora l'attore non ottemperi all'invito, non sarà dato corso alla sua istanza.

Art. 21.

Termini speciali per l'istanza giudiziale.

L'istanza deve essere depositata nella segreteria, o trasmessa alla stessa per tramite di un ufficio postale italiano od austriaco nei seguenti termini:

a) nei casi di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione a sensi del § 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato, entro il termine di due mesi dalla comunicazione della decisione all'interessato;

b) nei casi previsti dal § 16 dell'allegato all'art. 248 entro quattro mesi dalla comunicazione del disaccordo degli uffici di verifica e compensazione;

c) nel caso dell'art. 255, lettera *b)*, comma 2°, in principio, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento e, qualora alla data di questa pubblicazione sia stata già adita altra giurisdizione, entro quattro mesi dalla decisione negativa sulla competenza da parte della giurisdizione medesima;

d) nel caso dell'art. 256 lett. *b* in fine, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, purchè risulti da un attestato di autorità competente che la legge nazionale dell'attore non si oppone a che sia adito il tribunale arbitrale misto;

e) nel caso previsto dall'art. 257, entro sei mesi dalla notificazione all'attore della decisione definitiva dell'autorità competente o dal giorno in cui la parte interessata ne abbia avuto altrimenti notizia;

f) nel caso dell'art. 249 lettere *e)* od *f)*, entro un anno dal giorno in cui la parte abbia avuto conoscenza del danno o del fatto che i suoi beni non gli saranno restituiti nè in natura nè in equivalente, oppure entro un anno dal giorno in cui la parte sia stata rimessa nel possesso dei beni o del loro equivalente;

g) nel caso in cui all'art. 251 lett. *b)*, entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento;

h) nel caso che si chieda la determinazione delle condizioni per la nuova concessione di proprietà industriale, letteraria o artistica o la determinazione del compenso per l'uso della concessione durante la guerra in applicazione dell'art. 262 entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento;

i) nei casi previsti dagli articoli 252 lettere *b), c), d),* 254 comma 2°, 3° e 4° ed in ogni altro caso entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

In ogni caso, quando alla data della pubblicazione del presente regolamento i termini sopra stabiliti siano già decorsi e abbiano incominciato a decorrere, la parte avrà diritto a un nuovo termine corrispondente a datare dalla pubblicazione medesima.

Art. 22.

Inosservanza dei termini di cui all'art. 21.

Le istanze giudiziali trasmesse o depositate dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo precedente sono inammissibili.

Tuttavia il tribunale, ove ritenga giustificato il ritardo da forza maggiore o da gravi circostanze speciali, può ammettere istanze tardive.

Art. 23.

Modificazioni della domanda.

La domanda può sempre nel corso del giudizio essere ridotta o anche modificata purchè la modificazione non ne muti il fondamento giuridico o l'oggetto.

Le modificazioni che importino un ampliamento della domanda non sono più ammesse dopo scaduti i termini per la risposta, ove l'inammissibilità sia eccepita dalla parte avversaria.

Non costituisce ampliamento della domanda la richiesta d'interessi maturati nel corso del giudizio.

Procedimento.

—

Art. 24.

Notificazione dell'istanza giudiziale.

Pervenuta o depositata l'istanza, la segreteria provvede alla sua notificazione a termini dell'art. 7.

Art. 25.

Risposta.

Entro tre mesi dalla notificazione della istanza giudiziale, il convenuto può depositare o trasmettere alla segreteria del tribunale la sua risposta.

Alla risposta si applicano analogamente le disposizioni contenute nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 19. Essa dovrà inoltre contenere il riconoscimento o la contestazione precisa dei fatti

articolati nell'istanza. Se i fatti non sono personali al convenuto, egli può limitarsi a dichiarare che li ignora.

E' applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 26.

Replica e controreplica.

Entro due mesi dalla notificazione della risposta, l'attore può depositare o trasmettere la sua replica, ed entro un mese dalla notificazione di questa può il convenuto depositare o trasmettere una contro-replica.

Art. 27.

Disposizioni applicabili alla replica e controreplica.

Alla replica e controreplica si applicano analogamente le disposizioni dei precedenti articoli, specie quelle dell'art. 25 che concernono il riconoscimento o la contestazione dei fatti.

E' pure applicabile la disposizione dell'art. 22.

Art. 28.

Allegati a sostegno.

Gli allegati a sostegno dell'istanza, della risposta, della replica e controreplica devono essere depositati o trasmessi unitamente a tali scritture e rimarranno in deposito presso la segreteria. Di essi dovranno anche prodursi tanti esemplari quanti occorrono per la notificazione alle parti, all'agente italiano e all'agente austriaco.

Nel caso di gravame contro la decisione degli uffici di verifica e compensazione, a sensi del paragrafo 20 dell'allegato all'art. 248 del Trattato, e nel caso di istanza per riparazione o indennizzo, proposta a sensi dell'art. 254 e dell'art. 257 del Trattato, devono trasmettersi o presentarsi, unitamente alle istanze, copie delle decisioni impugnate.

Sulla istanza di una delle parti, o, se lo giudica opportuno, anche d'ufficio, il presidente potrà ordinare che gli allegati siano depositati in originale alla segreteria, per essere ivi consultati nel termine da lui fissato. La segreteria potrà, a richiesta ed a spese della parte, farne eseguire riproduzione fotografica.

Art. 29.

Procedimento abbreviato.

Il presidente, sulla istanza di una delle parti o dell'agente ove ritenga che la causa abbia carattere di urgenza o sia di facile indagine, può abbreviare i termini ordinari, stabiliti per la replica e la controreplica, ovvero anche ordinare, senza lo scambio della replica e controreplica, la trattazione della causa, a sensi dell'art. 51, fissando soltanto i termini per la presentazione di scritture conclusionali e degli eventuali allegati a sostegno e determinando l'udienza per la discussione.

Il provvedimento è notificato alle parti.

Art. 30.

Eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito.

Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito possono proporsi sia nella risposta sia con istanza separata prima di rispondere nel merito ed entro il termine fissato per la presentazione della risposta.

Più eccezioni di questa natura devono essere proposte contemporaneamente.

Domande di chiamata in causa, di intervento volontario e domande riconvenzionali

Art. 31.

Chiamata in causa.

Il convenuto, entro il termine stabilito per la risposta o nella risposta stessa o con atto separato, può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un garante o un terzo a cui creda comune la controversia, perchè lo rilevi dalle conseguenze del giudizio o si associ alla difesa.

La chiamata in causa deve contenere:

1° le indicazioni necessarie per l'identificazione della persona che si vuol chiamare in causa;

2° l'indicazione della sua nazionalità e del suo domicilio o della sua residenza;

3° l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi che giustificano la chiamata.

È analogamente applicabile la disposizione dell'art. 20.

Art. 32.

Notifica della chiamata in causa.

La chiamata in causa è disposta con ordinanza del presidente a piedi della domanda, che è quindi notificata a tutte le parti interessate.

Dalla notifica decorrono i termini per la risposta del chiamato in causa e si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 33.

Intervento volontario.

Chiunque abbia legittimo interesse ad intervenire in causa può proporre istanza al tribunale fino all'inizio della discussione definitiva.

Alla domanda di intervento si applicano analogamente le disposizioni dell'art. 31. Essa è notificata alle altre parti interessate e non può in ogni caso far ritardare la decisione della causa principale.

Art. 34.

Domanda riconvenzionale.

Entro il termine stabilito per la risposta il convenuto può nella risposta stessa, o con atto separato, proporre domanda riconvenzionale.

La domanda deve contenere le indicazioni volute dall'art. 19, essa è notificata all'altra parte e dalla notificazione decorrono i termini per la risposta dell'attore. Si applicano analogamente tutte le norme stabilite per la risposta, replica e controreplica principali.

Art. 35.

Disposizioni comuni.

Le domande di chiamata in causa, d'intervento e quelle riconvenzionali sono discusse alla stessa udienza della causa principale.

Il tribunale può riunirle e deciderle con unica sentenza congiuntamente al merito, salvo quanto è disposto nell'art. 37.

Riunione o disgiunzione delle cause.

Art. 36.

Il tribunale ha sempre la facoltà di ordinare la riunione o disgiunzione delle cause, sia di ufficio che su domanda di una delle parti o di un agente.

Trattazione preliminare

Art. 37.

Discussione.

Il tribunale può, con ordinanza, ad istanza della parte o dell'agente, ed anche d'ufficio, disporre la trattazione preliminare separata delle domande di chiamata in causa o d'intervento vo-

lontario e di eccezioni che si oppongono alla decisione del merito.

L'ordinanza fissa i termini per la presentazione di scritture di causa e di allegati a sostegno, nonchè l'udienza per la trattazione preliminare.

Il tribunale provvede quindi con sentenza.

Art. 38.

Sentenza.

La sentenza è notificata alle parti interessate; quindi il presidente, se del caso, prende gli opportuni provvedimenti per la continuazione della procedura di merito.

Art. 39.

Continuazione della procedura di merito.

Nel caso in cui il convenuto si sia valso della facoltà di cui all'art. 30, di proporre con istanza separata le eccezioni impedienti la trattazione del merito, il tribunale, ove non creda ordinare la trattazione preliminare a norma dell'art. 37, ordinerà che il convenuto provveda alle sue difese in merito.

L'ordinanza sarà notificata alle parti.

Istruzione della causa

Art. 40.

Provvedimenti pel completamento e la regolarizzazione degli atti.

Il tribunale può di ufficio ed in ogni stato della causa invitare le parti e i loro procuratori o difensori a chiarire, entro un determinato termine, le loro conclusioni e richieste, a completare l'esposizione dei fatti o la documentazione ed a provvedere, se del caso, a riparare irregolarità e mancanze che si riscontrino negli atti o nei documenti. La segreteria dà avviso del provvedimento alle parti.

Art. 41.

Mezzi di prova in generale.

Il tribunale può disporre tutti i mezzi di prova diretti ad accertare la verità dei fatti e ad assicurare una decisione conforme a giustizia.

In particolare può ordinare:

a) la comparizione personale delle parti per essere interrogate sui fatti della causa:

b) prove testimoniali;

c) perizie e accessi sui luoghi;

d) la produzione di libri di commercio delle parti e di documenti anche non comuni alle parti e posseduti da una soltanto di esse, quando tali documenti siano richiamati negli atti di causa e appaiono influenti per la decisione.

Nell'ordinare la produzione di documenti, di libri di commercio o anche di oggetti mobili, se del caso, il tribunale fissa il termine per la loro presentazione in segreteria.

Art. 42.

Ammissione dei mezzi di prova.

I mezzi di prova di cui all'articolo precedente sono ammessi con ordinanza del tribunale, sull'istanza delle parti o degli agenti. Possono essere ammessi anche d'ufficio quelli indicati alle lettere a), b), c), dello stesso articolo.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e agli agenti nel modo stabilito nell'art. 7.

I reclami contro le ordinanze che ammettono mezzi di prova non ne sospendono la esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Art. 43.

Interrogatorio.

L'ordinanza che dispone la comparizione delle parti o di una di esse fissa il giorno per l'interrogatorio davanti al tribunale.

Il tribunale può, con deliberazione unanime, delegare il presidente per ricevere la risposta.

Dell'interrogatorio il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 44.

Prove testimoniali.

L'ordinanza che ammette la prova testimoniale indica i fatti da provare, designa i testimoni da sentire e stabilisce il luogo e il giorno per eseguire l'esame davanti al Collegio o davanti al presidente se questi venga a ciò delegato con deliberazione unanime.

Nell'ordinanza può essere fatto obbligo alla parte che ha chiesta la prova di depositare entro un determinato termine una somma per le spese occorrenti. Se il deposito non è eseguito nel termine, la parte potrà essere dichiarata decaduta dal diritto di fare la prova.

Art. 45.

Citazione dei testimoni — Loro audizione per rogatoria.

I testimoni sono citati dal tribunale, pel tramite degli agenti, nei modi stabiliti dalle leggi della loro residenza, almeno tre settimane prima del giorno fissato per l'esame di ciascuno.

I testimoni residenti fuori di Roma possono essere sentiti per rogatoria ed in tal caso si applica la disposizione dell'art. 51.

Art. 46.

Capacità di far testimonianza.

Chiunque è capace di far testimonianza, eccetto le parti e i loro procuratori.

Art. 47.

Udienza testimoniale.

L'esame dei testimoni ha luogo davanti al tribunale ovvero davanti al solo presidente nel caso che questi sia stato a ciò delegato a norma dell'art. 44.

Prima dell'esame il presidente invita il testimonio a giurare di dire tutta la verità e niente altro che la verità. L'invocazione della divinità può essere aggiunta a questa formula se il testimone ne faccia richiesta.

Il tribunale, avuto riguardo alle particolari circostanze del caso, e specialmente all'età ed ai vincoli di parentela, può dispensare il testimonio dal giuramento.

Il presidente interroga il testimonio sui fatti da provare. Le parti possono chiedere che gli siano rivolte domande complementari.

La deposizione è riportata in sunto nel verbale, che è redatto dal segretario e sottoscritto da lui e dal presidente.

A margine della deposizione il tribunale, o il presidente, liquida le indennità dovute al testimonio.

Art. 48.

Perizia.

L'ordinanza che dispone la perizia indica l'oggetto dell'indagine affidata al perito o a più periti e fissa il termine per il deposito della relazione nella segreteria del tribunale.

Nel provvedimento si può ordinare alla parte istante, o alla parte nel cui interesse il tribunale dispone, d'ufficio, la perizia, di depositare una somma come ammontare preventivo delle spese.

Qualora il perito non presenti la sua relazione nel termine, il tribunale lo sostituisce nominando un altro perito.

È sempre in facoltà del tribunale di chiedere ai periti schiarimenti, orali o per iscritto, di ordinare un supplemento di perizia e di variare la somma da depositare come preventivo delle spese.

Il presidente, a piedi dell'istanza all'uopo presentata, liquida le indennità dovute al perito. Contro la liquidazione è ammessa l'opposizione al tribunale nel termine di giorni dieci dalla notificazione del decreto di liquidazione. Sull'opposizione il tribunale decide con ordinanza.

Art. 49.

Accesso sul luogo.

L'ordinanza che dispone l'accesso sul luogo, stabilisce l'oggetto o lo scopo dell'ispezione e la nomina, ove occorra, d'un esperto che assista il tribunale. Con la stessa ordinanza può disporsi che siano sentiti testimoni sul luogo e che sia eseguito un deposito preventivo per le spese.

Della ispezione sul luogo il segretario forma processo verbale che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Art. 50.

Dichiarazioni in lingua non italiana.

Nel caso in cui la parte chiamata all'interrogatorio, il testimonio chiamato a deporre, il perito chiamato a dare schiarimenti, l'esperto di cui all'art. 49, non conosca la lingua italiana, potrà esprimersi nella sua lingua.

In tal caso ciò che sarà detto verrà tradotto in lingua italiana da un interprete che sarà chiamato a spese di chi lo richiede. Nel caso di richiesta di ufficio il tribunale deciderà da chi dovrà essere anticipata la spesa.

La risposta della parte, la deposizione del testimonio, la dichiarazione del perito o quella dell'esperto saranno verbalizzate soltanto in lingua italiana.

Art. 51.

Rogatorie.

Il tribunale o il presidente può, per mezzo degli agenti, richiedere l'autorità giudiziaria italiana od austriaca per la esecuzione di atti istruttori da compiersi nel territorio della rispettiva giurisdizione.

Le rogatorie che il tribunale o il presidente ritiene necessario rivolgere all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di una terza Potenza sono trasmesse all'agente del Governo italiano e a quello del Governo austriaco perchè ne richiedano l'adempimento in via diplomatica.

Art. 52.

Valutazione delle prove.

Sul valore delle prove esperite il tribunale decide secondo il suo libero convincimento, giusta le risultanze degli atti di causa.

Art. 53.

Risoluzione delle contestazioni sorgenti durante l'esecuzione delle prove.

Le contestazioni che sorgono durante l'esecuzione delle prove sono decise con ordinanza. I reclami contro tali ordinanze non ne sospendono l'esecuzione e sono portati alla decisione del tribunale congiuntamente al merito della controversia.

Trattazione della causa.

Art. 54.

Fissazione dell'udienza.

Chiusa l'istruzione della causa con la presentazione della risposta e delle eventuali altre scritture di causa o con la decorrenza dei termini all'uopo stabiliti, se non siano disposte altre prove, o con l'esecuzione delle prove disposte, il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa, e assegna i termini per la presentazione di scritture conclusionali.

L'ordinanza è notificata alle parti e agli agenti a cura della segreteria e le prove raccolte e gli atti rimangono depositati in segreteria dove potranno essere esaminati fino a cinque giorni prima dell'udienza.

Art. 55.

Pubblicità dell'udienza.

Le udienze sono pubbliche eccetto che il tribunale disponga altrimenti.

Art. 56.

Discussione.

All'udienza stabilita le parti possono comparire personalmente o per mezzo di rappresentanti e farsi assistere e difendere a norma degli articoli 11 e 12.

Le parti e i loro difensori espongono oralmente le loro ragioni e difese; gli agenti dei Governi fanno le loro osservazioni e prendono conclusioni e il segretario forma il processo verbale dell'udienza che è sottoscritto da lui e dal presidente.

Sull'istanza delle parti o di ufficio il tribunale può, in via eccezionale, ammettere la discussione da parte dei procuratori e difensori in lingua diversa dall'italiana con l'intervento di un interprete a spese della parte interessata. Questa, ove compaia personalmente, potrà essere ammessa a fare le sue dichiarazioni nella sua lingua patria, che saranno tradotte dall'interprete. Il verbale sarà, in tutti i casi, redatto esclusivamente in italiano.

Il tribunale, ove lo ritenga necessario, può rinviare la discussione della causa ad altra udienza, assegnando nuovi termini per la presentazione di nuovi documenti e scritture.

Art. 57.

Fatti e prove dedotti tardivamente.

Fino a che non sia chiusa la discussione definitiva della causa il tribunale potrà prendere in considerazione nuovi fatti o nuovi mezzi di prova tardivamente prodotti.

La parte, ove non giustifichi il ritardo, potrà essere tenuta al rimborso o totale o parziale delle spese della lite, anche se in essa riesca vittoriosa; nei casi più gravi potrà anche essere condannata al rimborso delle maggiori spese cagionate col ritardo all'altra parte.

Art. 58.

Non comparizione delle parti.

La mancata comparizione di una parte ad una udienza non impedisce il corso del procedimento. Il tribunale può ordinare un rinvio o giudicare in base agli atti di causa, sentiti gli agenti nelle loro eventuali osservazioni.

Art. 59.

Sentenza.

Dopo la discussione della causa, nello stesso giorno o in un giorno successivo il tribunale pronuncia sentenza in camera di Consiglio fuori la presenza delle parti e degli agenti. La sentenza è deliberata a maggioranza di voti.

Nella sentenza il tribunale liquida le spese del giudizio e determina l'ammontare del contributo ai sensi dell'art. 14.

Ove il Collegio ritenga non istruita sufficientemente la causa, pronuncia ordinanza e si applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 e seguenti del presente regolamento.

Art. 60.

Contenuto della sentenza.

La sentenza deve contenere:

1° la menzione del nome e cognome dei componenti il tribunale;

2° l'indicazione delle parti e dei loro procuratori e difensori;

3° le conclusioni delle parti;

4° le richieste degli agenti;

5° una succinta esposizione dell'oggetto della causa e dei motivi;

6° il dispositivo;

7° la data della decisione;

8° la sottoscrizione dei componenti il tribunale e dei segretari.

Art. 61.

Deposito e notifica della sentenza.

La sentenza dopo la sottoscrizione è depositata nella segreteria.

La segreteria notifica quindi alle parti e agli agenti il dispositivo e, se richiesta, rilascia, a spese del richiedente, copia integrale della sentenza.

Art. 62.

Esecuzione.

Il tribunale richiede gli agenti di provvedere alla esecuzione delle sue decisioni in conformità dell'art. 256, lettera *g*, del Trattato.

A questo scopo la segreteria rilascia agli agenti una copia del dispositivo sottoscritta dal presidente e controsegnata dal segretario.

Sospensione del procedimento

Art. 63.

Sulla concorde domanda delle parti e previo parere degli agenti dei Governi, il tribunale può sospendere con ordinanza il procedimento per un tempo determinato.

L'ordinanza è notificata alle parti interessate e non è soggetta a reclamo.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire, o di fallimento di una delle parti, il tribunale, prima che la causa sia discussa, sospende con ordinanza il procedimento, assegnando un termine perchè l'interessato provveda alla sua rappresentanza e alla sua difesa. L'ordinanza fissa nuovi termini per la prosecuzione della procedura ed è notificata alle parti interessate.

Perenzione

Art. 64.

Salvi i casi di sospensione del procedimento, qualsiasi istanza è perenta se non siasi fatto o notificato alcun atto di procedura per il corso di un anno. La perenzione deve essere opposta, da chi intende profittarne, in risposta al primo atto tendente alla ripresa o alla prosecuzione della procedura. Essa ha l'effetto di annullare gli atti di procedura compiuti, ma non estingue i diritti in contestazione, salvo che siano già decorsi i termini per farli valere a norma del presente regolamento. Le spese degli atti perenti rimangono a carico di chi li ha compiuti.

Rinuncia e transazione della lite

Art. 65.

Termine per la rinuncia — Contenuto.

Fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva l'attore può rinunciare alla sua pretesa.

La rinuncia è fatta con atto, sottoscritto dalla parte e da un suo mandatario speciale, trasmesso o depositato nella segreteria e quindi notificato alle altre parti interessate.

L'agente nei casi ammessi dal Trattato può opporsi alla rinuncia con atto depositato nella segreteria entro un mese dalla notificazione che gli sia stata fatta al riguardo. La segreteria provvede a far notificare l'opposizione alle parti interessate e il giudizio ha il suo corso ordinario a norma degli articoli precedenti.

Art. 66.

Effetti della rinuncia.

La rinuncia estingue l'azione e il diritto che s'intendeva far valere. Il tribunale pronuncia ordinanza con cui dà atto dell'avvenuta rinuncia e condanna il rinunciante alle spese del giudizio e, se del caso, ai danni che liquida nella stessa ordinanza.

Art. 67.

Transazione della lite.

La transazione della lite può farsi, fino all'udienza stabilita per la discussione definitiva, con atto sottoscritto dalle parti o dai loro mandatari speciali. L'agente del Governo, nei casi ammessi dal trattato, può dichiarare di opporsi alla transazione e in tal caso la causa segue il suo corso.

Il tribunale, ove non intervenga opposizione da parte dell'agente, pronuncia ordinanza, con cui dà atto dell'avvenuta transazione e pone a carico comune delle parti le spese, quando non sia altrimenti stabilito nell'atto di transazione.

Revisione e rettificazione della sentenza

Art. 68.

Revisione della sentenza.

Le parti e gli agenti possono chiedere la revisione della sentenza in seguito alla scoperta di un fatto nuovo che, ove fosse stato noto al momento della decisione, avrebbe potuto influire in modo decisivo sul giudizio emesso.

L'istanza per la revisione è trasmessa o depositata nella segreteria del tribunale ed è quindi notificata alle altre parti ed agli agenti che possono fare pervenire o depositare le loro osservazioni scritte nel termine di un mese da tale notificazione.

Trascorso questo termine, il tribunale con ordinanza dispone se si debba o no ammettere la revisione. Se la revisione è ammessa, il tribunale fissa i termini per la produzione delle scritture di causa e relativi allegati e stabilisce l'udienza per la discussione.

Ove concorrano gravi motivi può sospendere l'esecuzione della sentenza.

Decorsi due anni dalla notificazione del dispositivo della sentenza non è più proponibile alcuna istanza per revisione.

Art. 69.

Rettificazione della sentenza.

Con istanza diretta al tribunale può proporsi la correzione di errori materiali o di calcolo incorsi nella sentenza e l'interpretazione o il completamento del dispositivo, ove questo sia oscuro o incompleto.

Dell'istanza la segreteria dà notizia alle parti interessate con lettera raccomandata; nei quindici giorni successivi le parti e gli agenti possono presentare o far pervenire le loro osservazioni.

Decorso questo termine, il tribunale provvede con sentenza in Camera di Consiglio. Il provvedimento di correzione od interpretazione è notificato alle parti interessate ed è annotato in margine o in fine della sentenza.

Decorsi due mesi dalla notificazione del dispositivo della sen-

tenza agli effetti dell'esecuzione, non è più ammessa alcuna istanza di correzione o d'interpretazione.

Provvedimenti di conservazione

Art. 70.

Contenuto.

In qualunque stato della procedura, e anche prima della presentazione della istanza, il tribunale può emettere provvedimenti di conservazione su domanda delle parti interessate o degli agenti.

I provvedimenti di conservazione consistono:

a) nel sequestro di beni mobili o di crediti;

b) nella nomina di un amministratore o di un custode.

Se il provvedimento di conservazione venga emesso prima della presentazione dell'istanza giudiziale di merito, il tribunale può prefiggere al richiedente un termine per l'introduzione della istanza medesima.

Art. 71.

Cauzione.

Nel provvedimento di conservazione, o successivamente, il tribunale può imporre alla parte che lo richiede la prestazione di una cauzione, consistente nel deposito di una determinata somma di denaro o in una fideiussione ritenuta sufficiente dal tribunale.

Se la cauzione consiste in una somma di denaro, il tribunale designa un Istituto di credito, presso cui la somma deve essere depositata col vincolo cauzionale.

Art. 72.

Provvedimento.

Le domande sono proposte con istanza al tribunale trasmessa o depositata in segreteria.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte ovvero stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate; il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, provvede con ordinanza.

Il tribunale, o, in caso di assoluta e giustificata urgenza, il presidente, può provvedere con decreto, senza necessità di contraddittorio.

L'ordinanza o il decreto che dispone la misura di conservazione sono notificati alla parte interessata ed hanno l'effetto di una sentenza esecutiva; può essere anche disposto che l'ordinanza o il decreto siano messi in esecuzione anche prima della notificazione.

Per l'esecuzione sarà richiesto l'agente competente.

Art. 73.

Giudizio sul provvedimento.

Nel caso in cui il tribunale, o il presidente, abbia provveduto con decreto senza contraddittorio, la parte interessata può chiedere la revoca del provvedimento con istanza diretta al tribunale. Questa non sospende l'esecuzione del provvedimento, ma il tribunale può per gravi motivi ordinarne la sospensione ed assoggettare, se lo crede, la parte ad una cauzione da prestarsi nel modo preveduto all'art. 71.

Il presidente, a piedi dell'istanza, fissa un termine alle parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno della comparizione delle parti per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti interessate. Il tribunale, dopo decorso il termine stabilito, pronuncia ordinanza sul reclamo.

Se, nel caso previsto dal capoverso ultimo dell'art. 70, l'istanza giudiziale non sia stata proposta nel termine più breve all'uopo stabilito, o se sia già decorso il termine normale per la introduzione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 21, il tribunale, su richiesta dell'interessato, revocherà il provvedimento di conservazione.

Art. 74.

Opposizione del terzo.

Il terzo che si ritenga leso nei suoi diritti dal provvedimento di conservazione può proporre opposizione con istanza diretta al tribunale.

A piedi dell'istanza il presidente fissa un termine alle altre parti interessate per presentare in segreteria le loro osservazioni scritte o stabilisce il giorno per la loro comparizione per essere sentite dal tribunale. L'istanza è quindi notificata alle parti, e, decorso il termine, o avvenuta la comparizione, della quale il segretario forma processo verbale, sottoscritto da lui e dal presidente, il tribunale provvede con ordinanza sull'opposizione.

Art. 75.

Eventuale sospensione del provvedimento.

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di conservazione, ma può il tribunale, per gravi motivi, ordinare la sospensione, ed assoggettare, se lo creda opportuno, il terzo a una cauzione nel modo preveduto all'art. 71.

Segreteria

Art. 76.

Composizione.

La segreteria del tribunale è composta di due segretari, italiano e austriaco, nominati dai rispettivi Governi.

Potranno essere chiamati a farne parte altri funzionari da nominarsi con decreto del tribunale. Questi saranno alle dipendenze dei due segretari di cui all'alinea precedente. Ciascun segretario potrà delegare per alcune delle sue funzioni uno dei detti funzionari, salvo ordine contrario emanato per iscritto dal presidente.

Art. 77.

Sottoscrizione degli atti.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi alle mansioni stesse debbono essere sottoscritti dai due segretari o da funzionari da essi rispettivamente delegati.

L'intervento di due segretari o di due funzionari da essi rispettivamente delegati potrà essere inoltre ordinato dal tribunale in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.

Se uno dei due Governi non abbia proceduto alla nomina od alla sostituzione del segretario, o se il segretario nominato o sostituito sia impedito e non abbia delegato le sue funzioni a termini del capoverso dell'articolo precedente, basteranno l'intervento e la firma del segretario dell'altro Governo, o della persona da lui delegata.

Per le udienze basterà in ogni caso l'assistenza di un solo segretario o della persona da lui delegata.

Art. 78.

Regolamento interno.

Per la tenuta dei registri e per le altre mansioni concorrenti alla regolarità e rapidità del funzionamento processuale, non che per gli argomenti relativi all'ordinamento amministrativo della segreteria, il tribunale emanerà un regolamento di carattere interno.

Art. 79.

Anticipazioni di spese.

In tutti i casi, anche in quelli non espressamente previsti dai precedenti articoli, la segreteria potrà richiedere alle parti interessate o agli agenti l'anticipazione di somme occorrenti per le spese necessarie all'adempimento delle mansioni che le sono demandate.

Art. 80.

Deposito degli atti dopo lo scioglimento del tribunale.

Quando il tribunale avrà cessato di funzionare, la segreteria depositerà gli atti e i rapporti, esistenti presso di essa, nel luogo che sarà stabilito di accordo fra i Governi italiano ed austriaco e, provvisoriamente, presso la cancelleria della Corte di appello di Roma.

Disposizioni finali

Art. 81.

Riserva delle disposizioni dell'art. 248 del Trattato.

Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni dell'art. 248 del Trattato e del relativo allegato.

Art. 82.

Eventuali modificazioni al regolamento.

Il tribunale si riserva la facoltà di modificare e completare il presente regolamento.

Art. 83.

Notifica ai due Governi e pubblicazione.

Il tribunale richiede agli agenti dei Governi italiano ed austriaco, di notificare il presente regolamento ai rispettivi Governi e li incarica di farne curare la pubblicazione nei due Stati il 1° giugno 1922.

Roma, 21 aprile 1922.

Il presidente
D.r. GIUSEPPE BERTA.

L'arbitro austriaco
D.r EMILIO JUNKAR.

L'arbitro italiano
P. ALBERICI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI

Archivisti ed applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Ceccherini Pasquale, sottufficiale del R. esercito con 12 anni di servizio, nominato applicato delle amministrazioni militari dipendenti, con anzianità 7 marzo 1919, e con lo stipendio annuo di L. 3000, con decorrenza per gli assegni dal 1° gennaio 1921.

Primi ufficiali d'ordine e ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Con R. decreto del 19 gennaio 1922:

Scita Giov. Battista sottufficiale del R. esercito con 12 anni di servizio, nominato ufficiale d'ordine dei magazzini militari, con anzianità 1° settembre 1921 e con lo stipendio annuo di L. 3000, e l'assegno personale di L. 500.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 24 agosto 1921:

Pacileo cav. Vincenzo, colonnello, collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 31 agosto 1921:

Gazzetti cav. Gaetano, colonnello, collocato a riposo dal 16 settembre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 6 settembre 1921:

Mazari cav. Giovanni, tenente colonnello, collocato a riposo dal 16 settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 ottobre 1921:

Gaveglio cav. Camillo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 29 ottobre 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Maggiori.

Con R. decreto del 24 luglio 1921:

Opipari cav. Luigi, maggiore, collocato a riposo dal 25 luglio 1921, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma di cavalleria.

Colonnelli

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

Della Volta cav. Alessandro, colonnello collocato a riposo dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 28 agosto 1921:

Bisini cav. Guglielmo, colonnello, collocato a riposo, dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Avogadro Di Collobiano cav. Filiberto, colonnello, collocato a riposo dal 7 ottobre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 14 luglio 1921:

Macchia cav. Giordano, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 15 luglio 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

San Martino cav. Annibale, tenente colonnello collocato a riposo, dal 15 luglio 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 19 agosto 1921:

De Vera D'Aragona Raniero Umberto principe di Colubrano e duca di Alvito, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 1° settembre 1921, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Ministero per l'Industria e il Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 1-2 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di gennaio 1921.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel Fascicolo 1-2 del *Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio* - Anno IX (1921) - supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale.*

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		Classe I. — Prodotti dell'agricoltura, della silvicoltura, dell'allevamento del bestiame e delle industrie estrattive in genere non compresi in altre classi.			
2-4-1919	William Walker e Sons, Limited a Bolton, Lancaster (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cuoio, pelli grezze e lavorate e articoli fatti di cuoio, compresi stivali, scarpe e pianelle (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 384056).	166-51	17673	22-1-1921
		Classe II. — Alimenti (compresi latte, tè, caffè e surrogati, olii e grassi commestibili).			
11-6-1920	Assone e Rolla (Ditta) proprietaria della Ditta A. ved. Romanengo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolatino.	166-70	19707	23 1-1921
29-9-1920	Bazzetta Fortunato, a Omegna (Novara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: farina lattea.	166-29	19753	12-1-1921
22-4-1919	Biscotti Oulevay (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: biscotti.	166-96	17865	28-1-1921
18-4-1919	Bonatti F. e C. (Società anonima) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato.	166-90	17859	26-1-1921
18-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato	199-91	17860	28-1-1921
18-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato da dessert	166-92	17861	28-1-1921
18-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: cioccolato da dessert	166-93	17862	28-1-1921
18-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddististinguere: cioccolato da dessert-fantasia	166-94	17863	28-1-1921
16-5-1919	Casein Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: alimenti lattei e altre sostanze usate come alimenti e come ingredienti in alimenti e preparati medicinali e farmaceutici	166-76	17836	25-1-1921
27-3-1919	Dry Milk Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latte essiccato o in polvere	166-63	17787	23-1-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO o prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
27-3-1919	Dry Milk Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latte essiccato o in polvero	166-64	17788	23-1-1921
30-4-1919	Invernizzi Tomaso, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità di formaggi	167-9	17880	30-1-1921
29-4-1919	Modesto Gallone (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: burro artificiale	167-8	17879	30-1-1921
25-4-1919	Società Anonima Nazionale Alimentari « S. A. N. A », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto alimentare (estratto per brodo)	167-1	17871	30-1-1921
25-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto alimentare (estratto per brodo)	167-2	17872	30-1-1921
9-6-1920	Uglietti Enrico, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: marsala all'uovo	166-80	19841	25-1-1921
22-6-1920	Vaccari Guido & C. (Ditta), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: formaggi grana	166-28	19751	12-1-1921
20-11-1920	« La Vittoria » Fabbrica di Cioccolata (Ditta), a Modena	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: dolciumi (bonbons)	166-30	19921	21-1-1921
31-3-1919	Western Martha Washington Candies Cy, a Chicago, Illinois (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: canditi di qualsiasi specie (Già registrato negli S. U. d'America al n. 63564)	166-68	17792	23-1-1921
31-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: canditi di qualsiasi specie (Già registrato negli S. U. d'America al n. 63565)	166-67	17791	23-1-1921
31-3-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: canditi di qualsiasi specie (Già registrato negli S. U. d'America al n. 63566)	166-66	17790	23-1-1921
27-2-1919	Wheatena Company, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti alimentari di qualsiasi genere e ingredienti di questi prodotti	166-32	17535	17-1-1921
16-4-1919	Wisconsin Condensed Milk Company, a Burlington (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: latte condensato	166-54	17767	22-1-1921
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
15-9-1919	Coen Umberto, a Salò (Brescia)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: bibita	167-10	18396	30-1-1921
24-11-1919	Fabbri Gennaro a Portomaggiore (Ferrara)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: liquore	166-39	18796	17-1-1921
2-4-1919	Industria Chimica Francesco Bulli (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir, liquori o essenze per questi in genere	166-58	17780	22-1-1921
2-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir	166-59	17781	22-1-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-5-1919	Mc Evan William & Co. Ltd, a Edimburgo, Scozia (Gran Bretagna)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni specie di birra	166-35	17847	17-1-1921
16-5-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ogni specie di birra	166-77	17837	25-1-1921
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.**			
3-1-1919	Astengo Antonio, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone comune e da toletta	166-69	17794	23-1-1921
3-4-1919	Bariocco Carlo, a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sapone	166-71	17795	25-1-1921
18-4-1919	Campostrini Alighiero, Stabilimento per l'Industria dei Saponi, Profumi ed Affini, a Sesto Fiorentino (Firenze)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi, saponette, lisciva, soda, profumi, ciprie, pomate ed affini	166-62	17786	23-1-1921
16-5-1919	Carreras Alfonso, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: paste dentifricia, sapone, crema per la faccia ed ogni altro articolo per toletta	166-75	17835	25-1-1921
16-10-1916	« Sirio », Fabbrica Profumerie e Saponi (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: saponi da toletta, saponi comuni e da bucato, saponi per l'industria, liscive, glicerine greggie o distillate, profumate o non profumate, creme, pomate, cosmetici, vaseline, lanoline, dentifrici in pasta o in liquido ed ogni altro articolo di profumeria, nonchè creme per calzature	166-21	18567	12-1-1921
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine non compresi in altre classi.**			
13-3-1929	Assante Gaetano, a Napoli	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: mastice	166-25	19391	12-1-1921
5-4-1919	Blasi & C. (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: minuterie metalliche, più particolarmente lucchetti e ditali	166-47	17760	21-1-1921
26-4-1919	Boati Luigi, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchio pneumatico segnalatore d'allarmi	167-5	17375	30-1-1921
31-5-1919	Miller Saw-Trimmer Company, a Pittsburgh, Pa. (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: macchinario tipografico	166-87	17856	26-1-1921
22-4-1919	Pariani Edgardo proprietario della Ditta « Fabbrica Italiana Lucchetti e Serrature », a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: lucchetti, serrature, minuterie metalliche ed affini	166-85	17864	28-1-1921
19-5-1919	Società Metallurgica Italiana, a Livorno	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vasellame ed articoli per elettricità in rame, ottone, nickel, alluminio ed altri metalli	166-78	17841	25-1-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere e apparecchi fotografici.			
23-4-1919	Bossi Piccinini & C. (Ditta), Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: apparecchi cinematografici, tassametri, apparecchi di orologeria e appareccoi di precisione in genere	166-97	17866	28-1-1921
27-5-1919	General Electric Company Limited, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carboni elettrici (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 348,844)	166-82	17848	26-1-1921
28-4-1919	Leitner Henry e Exley William Herbert, a Londra	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: accumulatori elettrici e batterie secondarie (Già registrato nella Gran Bretagna al n. 376,370)	167-6	17876	30-1-1921
13-12-1915	Weichold Richard (Ditta), a Dresda (Germania)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: corde per istrumenti musicali (Già registrato in Germania al numero 204,744	166-41	15805	21-1-1921
		CLASSE VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
		. . . .			
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
29-4-1919	Prina Adriana, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: vetrofania	167-7	17878	30-1-1921
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
16-5-1919	U. S. Industrial Alcohol Co., a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: combustibili, inclusi combustibili contenenti alcool e combustibili liquidi contenenti alcool e un idrocarburo	166-74	17833	25-1-1921
		CLASSE X. — Lavori in legno, sughero, ecc. arredi vari per abitazioni, scuole, uffici; giuocattoli e oggetti diversi per sport.			
24-3-1919	Segheria Meccanica Lombarda (Ditta), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: carrello giroscopico per esercizio ginnastico dei bambini	166-100	17869	28-1-1921
		CLASSE XI. — Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.			
		. . . .			

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria, valigeria.**			
2-5-1919	Dort Motor Car Company, a Flint, Michigan (S. U. d'America)	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automobili, esclusi i motori (Già registrato negli S. U. d'America al n. 122866)**	166-73	17801	25-1-1921
2-5-1919	Hupp Motor Car Corporation, a Richmond, Virginia (S. U. d'America)	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: veicoli automobili (Già registrato negli S. U. d'America al n. 120028)**	166-72	17800	25-1-1921
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**			
4-4-1919	Galli C. & C. (Ditta), a Treviglio (Bergamo)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini e da ricamo in cotone, canape, lino e seta	166-45	17757	21-1-1921
4-4-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: filati cucirini e da ricamo in cotone, canape, lino e seta	166-46	17758	21-1-1921
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso, d'ornamento personale non compresi in altre classi.**			
3-4-1919	Calzificio Lombardo (Società), a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calze	166-34	17756	17-1-1921
27-5-1919	Federal Snap Fasterner Corporation, a New York	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermagli automatici ed allacciature per vestiti femminili	166-84	17850	26-1-1921
27-5-1919	La stessa	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: fermagli automatici ed allacciature per vestiti femminili	166-85	17851	26-1-1921
17-4-1919	Notaseme Hosiery Company, a Filadelfia, Pa. (S. U. di America)	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: maglierie (Già registrato negli S. U. d'America al n. 73597).**	166-89	17858	26-1-1921
25-6-1919	Pagliuca Giovanni, a Napoli	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: calzature**	166-37	18235	17-1-1921
10-4-1919	Peja Aristodemo, a Venegono Superiore (Como)	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pettini di corno, di celluloide, e di qualsiasi altra materia in genere**	166-49	17764	21-1-1921
20-5-1919	United Shirt & Collar Co., a Troy, New York (S. U. d'America)	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di vestiario per uomini, donne e bambini e specialmente colli e polsi fatti di tessuti, vestaglie, abiti da casa, camicie di flanella, camicie da gite e da passeggio, camicie da notte, gilets e blouses, sottovite, abiti da bagno, abiti da notte o « pijamas »**	166-79	17844	25-1-1921
30-5-1919	Onesti Lodovico, a Dergano (Milano).	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: articoli di gomma	166-86	17853	26-1-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori			
		. . . .			
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
23-4-1919	Esterbrook Steel Pen Mfg. Co., a Camden, New Yersey (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: penne da scrivere di ogni specie	166-98	17867	28-1-1921
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
20-9-1920	Ciaburri Antonio, a Cerreto Sannita (Benevento)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistingnere: medicinale	166-40	19750	17-1-1921
23-5-1919	Ciuti Ernesto, a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	166-81	17846	26-1-1921
15-4-1919	Di Legge Armando e Astoltoni Enrico, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: medicamento	166-53	17766	22-1-1921
31-5-1919	Fribley James H., Bourbon, Indiana (S. U. d'America)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato antibilioso (Già registrato negli S. U. d'America al n. 122078)	166-88	17857	26-1-1921
2-4-1919	Industria Chimica Bulli Francesco (Ditta), a Firenze	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie contro la tosse e le malattie bronchiali ed influenzali	166-56	17778	22-1-1921
2-4-1919	La stessa.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: pastiglie contro la tosse e le malattie bronchiali ed influenzali	166-57	17779	22-1-1921
16-4-1919	Lepetit Farmaceutici (Ditta) a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto galenico contro la tosse ferina	166-55	17768	22-1-1921
9-10-1917	Lepora Achille a Genova	Marchio di fabbrica destinato a contraddistingere: preparato farmaceutico	166-31	16659	17-1-1921
9-1-1920	Pagliuca Federico a Caserta	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: elisir antimalarico	166-23	18975	12-1-1921
9-1-1920	Pagliuca Federico, a Caserta	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: ricostituente	166-24	18976	12-1-1921
6-4-1920	Pescitelli Luigi, a Cerreto Sannita (Benevento)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti farmaceutici	166-27	19537	12-1-1921
27-5-1919	Pini Giuseppe, a Piacenza	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato farmaceutico	166-83	17849	26-1-1921
28-3-1919	Tonta Italo, a Milano.	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: sostanze e prodotti ionizzati in genere	166-33	17755	17-1-1921
20-4-1920	Ravasini dott. R. & C.ia (Società in accomandita semplice), a Roma	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: specialità medicinale	166-26	19438	12-1-1921
29-3-1919	Tonta Italo, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per bagno	166-42	17752	21-1-1921
29-3-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per uso veterinario	166-43	17753	21-1-1921
25-3-1919	Lo stesso	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto per la cura del sangue	166-44	17754	21-1-1921

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
26-4-1919	**Alifredi Maria, a Torino**	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature**	**166-50**	**17958**	**21-1-1921**
8-4-1919	**Carpenter-Morton Company, a Boston, Mass.** (S. U. d'America)	Marchio di **fabbrica** destinato a contraddistinguere: **colori liquidi, vernici per colorire e completare articoli in paglia e in canna d'India** (**Già registrato negli** S. U. d'America **al n.** 107414)	**166-48**	**17763**	**21-1-1921**
25-8-1919	**Cesio F.lli (Ditta), a Sampierdarena** (Genova)	Marchio di **fabbrica** destinato a contraddistinguere: **crema per calzatura**	**166-38**	**18477**	**17-1-1921**
14-4-1919	**Galardi Ramiro, a Milano**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: inchiostro	**166-52**	**17765**	**22-1-1921**
28-3-1919	**« San Giorgio » Creme per calzature (Società, a Genova)**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: crema per calzature	**166-65**	**17789**	**23-1-1921**
		CLASSE XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
5-4-1919	**Pagni Raffaello (Ditta), a Firenze**	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato liquido od in polvere od in pasta, da usarsi contro le tignole o lepidotteri in genere roditori delle lane, pelli, piume, ed oggetti di mobilio o simile, ed in genere tutto quanto è soggetto ad essere tarlato, comprese piante da giardino e da frutto	**166-70**	**17782**	**22-1-1921**
23-4-1919	**Pomares** Guido, a Milano	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotto tanto liquido che in pasta o crema per lucidare qualunque metallo, vetri, specchi, ecc.	**166-99**	**17868**	**28-1-1921**
26-11-1919	**Superchi** Giovanni, a San Remo (Porto Maurizio)	Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: preparato per coniare le pelli	**166-22**	**18783**	**12-1-1921**
26-4-1919	**Titan Co. A./S., a Cristiania**	Marchio di **fabbrica** destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e pitture minerali	**167-3**	**17873**	**30-1-1921**
26-4-1919	**La stessa**	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: prodotti chimici e pitture minerali**	**167-4**	**17874**	**30-1-1921**
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
9-8-1919	**Foster Edwin J. e Foster George R., a Plymouth, Grafton (S. U. d'America)**	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: zipoli di legno, barili, sacchi e cassette**	**166-36**	**18115**	**17-1-1921**
8-1-1919	**Giannelli Giannino (Ditta), a Firenze**	**Marchio di fabbrica destinato a contraddistinguere: oggetti qualsiansi di oreficeria, argenteria e simili, smaltati o no**	**166-61**	**17784**	**23-1-1921**

Nota. — **Presso le Prefetture, Sottoprefetture e Camere di commercio del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».**

Roma, 7 marzo 1922.

Il direttore: GIULIOZZI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.